



COMUNE di ANFO

Provincia di Brescia

Delibera n. 6 del 29/03/2021

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di
Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Marzo alle ore 18:00 in video conferenza sulla piattaforma "Go To Meeting" previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali

All'appello risultano:

		P.	A.
Bondoni	Umberto	x	
Mabellini	Malia	x	
Dagani	Luca	x	
Giacomini	Daniela	x	
Pelizzari	Renato	x	
Benedetti	Juri	x	

	P.	A.
Baga	Daniela	x
Freddi	Marco	x
Mabellini	Gianpietro	x
Scalvini	Giorgio	x
Stefani	Luigi	x
	Totale	11

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr. Andrea Cacioppo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bondoni Umberto, Sindaco, mette in discussione l'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

COMUNE di ANFO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE C. C. n. 6 del 29/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riserva alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

DATO ATTO CHE:

con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2018 si approvava il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446/1997 adeguandolo alle nuove necessità di gestione del servizio ;

PRESO ATTO CHE il D.Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale.

In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di "rifiuti speciali", al successivo comma 3.

VISTO CHE la nozione ora vigente, se pur divenuta conforme ai principi comunitari sui rifiuti, su cui è ancorata la cd "Economia Circolare" (Direttiva UE sui rifiuti 2018/851 e Direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti sugli imballaggi 2018/852), prevede vincoli ben precisi per l'individuazione dei rifiuti urbani che, stante l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e), non consente più ai Comuni di procedere con l'assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti diversi.

PRESO ATTO CHE un siffatto contesto normativo ha necessariamente ridotto le tipologie di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico, con la conseguente esclusione di utenze non domestiche dal novero degli utenti TARI, sia nel caso di TARI tributo che nel caso di TARI corrispettivo.

IN PARTICOLARE dalla lettura dell'art. 183, la principale criticità emersa è l'impossibilità di "assimilazione" da parte dei Comuni, i quali non possono più includere fra le utenze non domestiche quelle attività che restano fuori dall'elenco di cui

all'allegato L-quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali le attività della categoria "20. Attività industriali con capannoni di produzione";

Va aggiunto che le attività che resteranno escluse dal servizio pubblico non dovranno essere assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria "20. Attività industriali con capannoni di produzione" qualora decidessero per almeno cinque anni ad affidare ad un gestore esterno lo smaltimento dei rifiuti dei locali assoggettabili.

VISTA la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all'assimilazione dei rifiuti e le attuali riduzioni per l'avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate in riduzioni per le utenze non domestiche che decideranno di avviare privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani.

ESAMINATO lo schema di regolamento, predisposto dal servizio finanziario, modificato per le ragioni sopra esposte e per aggiornare quindi gli articoli ormai obsoleti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) rilasciato in data 22 Marzo 2021 e qui allegato ;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del regolamento TARI, modificato come sopra descritto, secondo lo schema allegato e predisposto dal servizio finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
- lo statuto comunale con particolare riferimento all'art.44;

tutto ciò premesso

VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 e astenuti n.8, contrari 3 (Mabellini Gianpietro - Scalvini - Stefani) resi in forma palese dai n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il "Regolamento TA.RI", modificato come in premessa descritto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

CON VOTI FAVOREVOLI n. 8 e astenuti n.0 contrari 3 (Mabellini Gianpietro - Scalvini - Stefani) resi in forma palese dai n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U: approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE C. C. n. 6 del 29/03/2021

DELIBERAZIONE C. C. n. 6 del 29/03/2021

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Anfo, 29/03/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.TO Dott. Andrea Cacioppo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Anfo, 29/03/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.TO Dott. Andrea Cacioppo

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Bondoni Umberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott .Andrea Cacioppo

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Anfo 30/03/2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott .Cacioppo Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che:

O - non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

O - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Anfo, 29/03/2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott .Cacioppo Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il SEGRETARIO COMUNALE
dott .Cacioppo Andrea